

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4724

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BECATTINI, DONATI, AMATO, ARLOTTI, BARBANTI, BASSO, BERGONZI, BERLINGHIERI, BONOMO, PAOLA BRAGANTINI, CAMANI, CAPONE, CARELLA, CARLONI, CARNEVALI, MARCO DI MAIO, D'INCECCO, D'OTTAVIO, FANUCCI, FRAGOMELI, GINOBLE, IACONO, IORI, MARANTELLI, MARCHETTI, MAZZOLI, MONTRONI, NARDUOLO, PETRINI, PREZIOSI, ROCCHI, ROMANINI, SENALDI, TERROSI, TINAGLI, VENITTELLI, ZAN

Disposizioni per la promozione e il sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore artigiano

Presentata il 6 novembre 2017

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'artigianato rappresenta una straordinaria ricchezza del nostro Paese ed è un settore nel quale convivono tante realtà tra loro profondamente differenti, ma accomunate dalla prevalenza dell'estro creativo e dall'affinamento estremo della manualità. L'Italia è da sempre la « casa » degli artigiani, il luogo in cui il « saper fare » raggiunge le sue vette più alte. La stessa Costituzione riconosce il ruolo centrale di questo settore nella nostra economia, affermando, all'articolo 45, che « La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato ».

Tuttavia negli ultimi anni, complice anche la crisi economica, il settore dell'artigianato ha attraversato una forte crisi, che ha portato alla chiusura di moltissime aziende e ha reso difficile il passaggio dei saperi e il necessario ricambio generazionale. A causa del regime fiscale e della complessa regolamentazione, risulta molto difficile mettersi in proprio, soprattutto per un giovane, anche se si possiedono le capacità tecniche necessarie per realizzare l'attività.

Alcuni timidi segnali di ripresa del settore sono tuttavia visibili, soprattutto per

quanto concerne l'*export*, segno che i prodotti manifatturieri italiani sono ancora molto apprezzati nel mondo. Il nostro obiettivo dovrà essere quello di replicare questo effetto sulla domanda interna, la quale sta riprendendo forza dopo gli anni bui della crisi. Per questo si ritiene che l'artigianato, se inserito in un adeguato ed equilibrato quadro normativo, possa ancora ricoprire un ruolo importante nella nostra economia e fornire prospettive ai giovani.

Con la presente proposta di legge si intende stimolare la nascita di imprese artigiane giovanili, anche in forma individuale, con ciò cercando di offrire una risposta al rischio concreto di abbandono di queste attività (in molti casi con una storia ultradecennale alle spalle) e allo stesso tempo di incoraggiare lo sviluppo di opportunità di lavoro per i giovani del nostro Paese.

Per fare questo le disposizioni della presente proposta di legge prevedono agevolazioni fiscali, contributive e semplificazioni procedurali specifiche per gli imprenditori artigiani, in particolare per gli *under 35* e per le nuove imprese artigiane costituite in forma di società condotte per almeno il 60 per cento da persone al di sotto dei 35 anni di età.

Il nostro Paese, come il resto dell'Europa, sta uscendo da una fase di profonda recessione, iniziata nel 2007 e proseguita fino al 2014. Durante questo periodo di tempo il prodotto interno lordo italiano ha visto una contrazione, rispettivamente, dell'1,2 per cento nel 2008, del 5,5 nel 2009, del 2,4 nel 2012 e dell'1,9 nel 2013.

Questa tendenza ha impattato negativamente sul mondo artigiano provocando la morte di moltissime imprese.

Secondo l'ultimo rapporto Unioncamere-InfoCamere (l'analisi è stata condotta sulla base dei dati del registro delle imprese delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura relativi allo scorso anno) il 2016 è stato un anno ancora difficile per le piccole imprese artigiane. In particolare si evidenzia una diminuzione delle ditte individuali: il saldo tra iscrizioni e cessazioni è risultato negativo (-12.333 unità, -1,39 per cento).

Il bilancio è stato invece positivo per le società di capitali: +2.477 imprese, pari al 3,28 per cento in più rispetto al 2015.

Complessivamente, nel 2016, hanno cessato l'attività più imprese artigiane di quante ne sono nate: il bilancio tra iscrizioni e cessazioni si è chiuso – ancora una volta, dall'inizio della crisi economica – con il segno « meno » (-15.811 unità). Si tratta di un dato comunque in miglioramento rispetto al 2015 e rispetto agli ultimi anni: dal 2011 ad oggi, Unioncamere e InfoCamere non hanno mai registrato un saldo « meno pesante ».

Il rapporto osserva che il processo di « selezione » dell'universo artigiano iniziato con la crisi economica è ancora in corso, seppure il quadro generale mostri un rallentamento « significativo e progressivo » di questa dinamica negli ultimi quattro anni. Quello relativo alle imprese scomparse non è l'unico dato negativo: recentemente, infatti, l'artigianato italiano è stato interessato anche da un calo degli apprendisti come dimostra il *dossier* della Confederazione generale italiana degli artigiani (CGIA) di Mestre che certifica come, dal 2009 al 2015, gli apprendisti occupati nelle aziende artigiane siano diminuiti del 45 per cento.

Il calo ha coinvolto tutte le aree geografiche del Paese, ma nel Mezzogiorno è stato più consistente (-61 per cento) rispetto a quello registrato altrove: nel centro gli apprendisti sono diminuiti del 44 per cento, nel nord-ovest del 43 per cento e nel nord-est del 33 per cento.

Se tutto questo è vero non dobbiamo tuttavia dimenticare che nel biennio 2015-2016 l'economia italiana ha registrato un *trend* di ripresa, trainata dall'industria e dal rafforzamento del commercio con l'estero. In questi due anni l'indice della produzione industriale italiana corretto per il calendario è cresciuto cumulativamente in media d'anno del 2,7 per cento.

Sul fronte dell'*export* parimenti nel triennio 2014-2016 le esportazioni italiane hanno conseguito progressi considerevoli rispetto al 2013. In questo periodo, l'*export* italiano è cresciuto di 26,7 miliardi di euro (+6,8 per cento) e la crescita ha riguardato in modo massiccio anche settori tipicamente

artigiani quali mobili e altri manufatti (+12 per cento) e il settore tessile-abbigliamento-pelli-calzature (+8,1 per cento).

A tutto ciò va aggiunto che il nostro Paese risulta essere nei primi tre posti per saldo commerciale con l'estero per moltissime tipologie di prodotti, spesso chiaramente riconducibili alla nostra tradizione artigiana.

C'è un altro dato che evidenzia la forza dell'Italia sui mercati esteri. Secondo l'indice delle eccellenze competitive nel commercio mondiale su circa 4.000 manufatti non alimentari scambiati internazionalmente e statisticamente censiti, l'Italia ne vanta oltre 2.000 che presentano un *surplus* di bilancia commerciale e in 1.240 di essi il nostro Paese precede per attivo la Germania presa come *benchmark*.

Questa cornice degli ultimi tre anni, fatta sostanzialmente di dati confortanti per la nostra crescita e per il nostro *export*, va tuttavia messa in contrapposizione rispetto ai dati che riguardano l'occupazione dei giovani (come ricordato pocanzi sul fronte artigianato), rispetto ai quali si consolida l'avanzare del fenomeno dei NEET (giovani che né studiano né lavorano).

Quasi un giovane su cinque in Italia, nella fascia tra 15 e 24 anni di età, non ha un lavoro né lo cerca, né è impegnato in un percorso di studi o di formazione. Da questo punto di vista il nostro Paese vanta uno dei tassi più alti d'Europa: 19,9 per cento contro una media nel continente dell'11,5 per cento, secondo i dati dell'indagine 2017 sull'occupazione e sugli sviluppi sociali in Europa (ESDE) pubblicata il 17 luglio 2017 dalla Commissione europea.

Dello stesso tenore, secondo il rapporto, è il dato relativo all'occupazione giovanile. Nel 2016, la disoccupazione fra i giovani tra 15 e 24 anni di età è stata pari al 37,8 per cento, in calo rispetto al 40,3 per cento del 2015, ma comunque la terza in Europa dopo la Grecia (47,3 per cento) e la Spagna (44,4 per cento).

Si registra quindi una difficoltà per i giovani nell'entrare nel mercato del lavoro e, anche quando ci riescono, si vedono comunque collocati in forme di occupazione atipiche e precarie come i contratti

temporanei, che possono comportare una minore copertura previdenziale.

Anche i giovani che vogliono intraprendere un'attività in proprio devono affrontare diverse difficoltà. Oltre agli ingenti costi di avvio e al difficile accesso al credito, vi sono ulteriori ostacoli come il regime fiscale e contributivo. In particolare oggi chi vuole mettersi in proprio come artigiano è costretto a pagare almeno la quota di contributi minimi all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che ammontano a circa 3.600 euro, indipendentemente dall'aver o no conseguito utili.

Un ulteriore fattore che scoraggia i giovani dall'intraprendere un'attività in proprio risiede nel gravoso carico di adempimenti burocratici che la legislazione oggi vigente impone alle imprese: secondo i dati della relazione della Commissione europea sugli squilibri macroeconomici del nostro Paese (anno 2016), che riprende l'indicatore «Fare impresa» della Banca mondiale, l'Italia si colloca al quarantacinquesimo posto su 189 economie per la facilità di svolgere un'attività, all'ottantaseiesimo nella facilità di ottenimento di una licenza edilizia, al novantasettesimo per l'ottenimento di crediti e al centoundicesimo per l'esecuzione dei contratti.

In considerazione di quanto esposto risulta di fondamentale importanza introdurre nel nostro ordinamento misure specifiche per favorire l'occupazione giovanile nella forma di attività autonoma.

L'articolo 1 definisce le finalità della legge, cioè quella di favorire la nascita di nuove imprese artigiane condotte da giovani, anche in forma individuale.

L'articolo 2 individua i soggetti ai quali si applicano le misure contenute negli articoli successivi.

L'articolo 3 riguarda le agevolazioni fiscali. In particolare prevede un regime fiscale agevolato per le società (tramite l'applicazione di un'imposta sostitutiva di quelle sul reddito e delle relative addizionali) e l'estensione della soglia per usufruire del regime forfetario previsto per gli imprenditori artigiani individuali, oltre alla previsione di una *no tax area* per quest'ultima tipologia di soggetti nel caso dovessero ri-

cadere al di sotto di una soglia di reddito minima.

L'articolo 4 riguarda le agevolazioni dal lato contributivo. In particolare si prevede l'estensione della *no tax area* di cui all'articolo 3 anche ai versamenti contributivi, oltre che l'eliminazione del criterio dei contributi fissi minimi in favore dell'adozione di un sistema di determinazione dei contributi proporzionale (con aliquota del 15 per cento) per gli imprenditori ricadenti nel regime forfetario previsto dalla legge di stabilità 2015.

L'articolo 5 introduce agevolazioni fiscali per le imprese che intendono investire su beni in grado di produrre valore aggiunto per l'esercizio dell'attività.

L'articolo 6 prevede agevolazioni fiscali per i soggetti persone fisiche che decidano di investire nelle imprese artigiane aventi i requisiti previsti dall'articolo 2 e che lo facciano attraverso lo strumento del *crowdfunding*, ovvero del finanziamento collettivo, puntualizzando sia le condizioni necessarie per goderne sia il *plafond* messo a disposizione dallo Stato.

L'articolo 7 prevede agevolazioni in materia di adempimenti procedurali utili a ridurre il carico burocratico delle imprese artigiane.

Da ultimo, l'articolo 8 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge è finalizzata a favorire la costituzione di imprese artigiane giovanili, anche in forma individuale, mediante agevolazioni fiscali e contributive nonché semplificazioni procedurali che rendano più agevole l'avvio di questo tipo di attività.

ART. 2.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge si applica agli imprenditori artigiani che non hanno compiuto 35 anni di età alla data di chiusura del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge e alle imprese artigiane in forma societaria di nuova costituzione composte per almeno il 60 per cento da giovani di età inferiore a 35 anni all'atto di costituzione, definite ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443.

ART. 3.

(Agevolazioni fiscali).

1. Le imprese artigiane di cui all'articolo 2 possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i tre periodi d'imposta successivi, di un regime fiscale agevolato tramite il pagamento di un'imposta sostitutiva di quelle sul reddito e delle relative addizionali pari al 10 per cento del reddito prodotto.

2. Per gli imprenditori artigiani rientranti nella categoria degli esercenti altre attività economiche, corrispondente al progressivo 9 dell'allegato 4 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il valore soglia dei ricavi o dei compensi stabilito ai fini dell'accesso al regime forfetario previsto dall'articolo 1, comma 54, della stessa legge

n. 190 del 2014 è innalzato da 30.000 a 40.000 euro.

3. Per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo è prevista l'esenzione del reddito ai fini fiscali qualora il reddito imponibile, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, risulti inferiore alla somma di 8.000 euro per periodo d'imposta. Sulla parte eccedente tale somma si applica l'aliquota proporzionale stabilita dal citato articolo 1, commi 64 e 65, della legge n. 190 del 2014.

ART. 4.

(Agevolazioni contributive).

1. Per i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 3 della presente legge è prevista l'esenzione del reddito ai fini contributivi qualora il reddito imponibile, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, risulti inferiore alla somma di 8.000 euro per periodo d'imposta. Sulla parte eccedente tale somma si applica l'aliquota proporzionale del 15 per cento calcolata sul reddito forfetario costituente base imponibile ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

ART. 5.

(Agevolazioni in materia di investimenti).

1. Gli imprenditori individuali e le imprese di cui all'articolo 2 che si dotano di strumenti e di servizi necessari all'esercizio dell'attività godono di un credito d'imposta pari al 25 per cento delle spese sostenute e documentate per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i tre periodi d'imposta successivi.

2. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono eleggibili le seguenti spese:

a) acquisto di macchinari e di strumenti di lavoro;

b) acquisto di *hardware* e di *software* informatici;

c) lavori di ristrutturazione dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività;

d) servizi di consulenza e di formazione;

e) iscrizione a piattaforme di finanziamento collettivo o *crowdfunding*.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso fino a concorrenza dell'importo di 20 milioni di euro.

ART. 6.

(Finanziamento collettivo).

1. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 10 per cento della somma investita dal contribuente in favore delle imprese di cui all'articolo 2 tramite i portali *on-line*, di cui all'articolo 1, comma 5-*novies*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei tre periodi d'imposta successivi.

2. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1 non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 50.000 euro euro e deve essere mantenuto per almeno due anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

3. Per i periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società il 15 per cento della somma investita in favore delle imprese di cui all'articolo 2 della presente legge attraverso i portali *on-line* di cui all'articolo 1, comma 5-*novies*, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, direttamente ovvero per il tramite di orga-

nismi di investimento collettivo del risparmio.

4. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 3 non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 180.000 euro e deve essere mantenuto per almeno due anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

ART. 7.

(Agevolazioni in materia di adempimenti).

1. Per le imprese artigiane definite ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, costituite sia in forma individuale che collettiva, l'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al catasto tramite il modello unico di dichiarazione ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie del formulario proprie del detentore, di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

